



UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

ORDINANZA DELL'UFFICIO TECNICO N. 1 DEL 20/07/2021

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI A CARICO DEI PROPRIETARI DEI FONDI LATERALI ALLE STRADE PUBBLICHE

L'anno DUEMILAVENTUNO del mese di LUGLIO del giorno VENTI nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

PREMESSO che la presente ordinanza viene adottata dal sottoscritto Segretario in qualità di Responsabile ad interim del Servizio Tecnico Manutentivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, come approvato con deliberazione G.U. n. 1 in data 12 febbraio 2016 e come modificato con deliberazione stesso organo n. 5 in data 12 gennaio 2018;

DATO ATTO che questa Unione gestisce in forma associata per i propri Comuni membri il servizio di "Ufficio tecnico, lavori pubblici, manutenzione e viabilità";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DATO ATTO che ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia i proprietari dei fondi laterali alle strade pubbliche, sia a valle che a monte delle medesime, sono obbligati:

- a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, invadere o danneggiare le strade oltre che non limitare la visibilità ed il transito delle strade comunali,
- a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strade,
- a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente alberi, ramaglie e terreno caduti nelle cunette stradali, nei fossi o sul sedime stradale dai propri fondi per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa;
- a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; andando ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

DATO ATTO che l'obbligo permane nei confronti dei proprietari dei fondi laterali alle strade pubbliche indipendentemente dall'emissione di ogni provvedimento;

DATO ATTO inoltre che durante le operazioni di trinciatura delle banchine stradali effettuate nel corso dell'anno sono emerse delle criticità dovute alla presenza di recinzioni (costituite da paletti metallici e fili) per la delimitazione dei fondi agricoli destinati al pascolo;

RITENUTO di dover provvedere nel merito con specifico atto, al fine di eliminare alcuni inconvenienti riscontrati e di garantire in sicurezza il transito delle persone e dei veicoli, oltre ad assicurare il decoro delle aree interessate;

VISTI gli artt. n. 15 (Atti vietati), n. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati), n. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati), n. 29 (Piantagioni e siepi), n. 31

(Manutenzione delle ripe), n. 210 – comma 2 – Lett. a) (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale), n. 211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e quanto disposto nel D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e loro ss.mm.ii.;

VISTI inoltre i vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Rurale dei rispettivi Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango e Odalengo Piccolo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

ACCERTATO che per poter garantire l'incolumità delle persone e assicurare la normale circolazione stradale si rende necessario adottare il presente provvedimento, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

ORDINA

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, di provvedere, **entro TRENTA GIORNI dalla data della presente**, ad effettuare tutte le opere necessarie alla manutenzione delle aree confinanti con le suddette strade ed in particolare:

- a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, invadere o danneggiare le strade oltre che non limitare la visibilità ed il transito delle strade comunali,
- a tagliare le piante ed i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strade,
- a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente alberi, ramaglie e terreno caduti nelle cunette stradali, nei fossi o sul sedime stradale dai propri fondi per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa,
- a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; andando ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi,
- rimuovere qualsivoglia elemento che abbia funzioni di recinzione (genericamente costituite da paletti metallici e fili) posto nelle banchine stradali, installati per la delimitazione dei fondi agricoli destinati al pascolo che costituisce intralcio alla svolgimento delle operazioni di trinciatura delle banchine stradali, riposizionandoli a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal ciglio stradale ed in ogni caso sul lato opposto dei fossi stradali.

I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e qualsiasi inadempienza farà comunque sorgere la responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sull'esatto adempimento di quanto disposto dalla presente ordinanza, la quale verrà pubblicata all'Albo Pretorio dei siti istituzionali dell'Unione e dei Comuni Associati;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza delle presenti disposizioni:

- si provvederà d'Ufficio all'esecuzione delle operazioni necessarie mediante idonee attrezzature e mezzi d'opera addebitando le spese sostenute agli inadempienti
- si provvederà ad irrogare le relative sanzioni, nelle modalità e termini previsti dalla Legge;
- si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

COMUNICA

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della Legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Segretario dell'Unione
Responsabile ad interim del Servizio
dr. Rita Aiello
f.to in originale